



COMUNE DI DAVAGNA

Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 17

Adunanza del **30-07-2015**

Codice Ente: 0210

OGGETTO:	Approvazione aliquote TASI anno 2015.
-----------------	---------------------------------------

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari , previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.
MALATESTA ROMILDO	Sindaco	P
RIMASSA PAOLINO	Vice Sindaco	P
Ricci Anna	Consigliere	P
RICCI VALTER	Consigliere	P
RICCI JESSICA	Consigliere	P
CAVAGNARO CARLO	Consigliere	P
POGGI FLAVIA	Consigliere	A
CURRELI STEFANO	Consigliere	P
POGGI ELMO	Consigliere	P
CHIAPPE IVANO	Consigliere	P
SCHENA GAETANO	Consigliere	P
Totale		10 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **ROMILDO MALATESTA** nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

Del. C.C. n. 17 del 30-07-2015

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 30-07-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)**

P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 30-07-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)**

Del. C.C. n. 17 del 30-07-2015

Il Sindaco passa la parola al consigliere Ricci Anna, la quale evidenzia che l'aliquota Tasi deve coprire i costi dei servizi indivisibili e che il tasso di copertura è pari al 65% ed è superiore a quello dello scorso anno.

Prende la parola Schena, confermando che il gettito si è effettivamente rivelato maggiore e che, proprio per questo, sarebbe potuto essere ritoccata verso il basso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- il secondo presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, si ritiene di stabilire le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2015, nella misura del 2.10 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, del 2.30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, del 2.30 per le categorie D, esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3 bis del Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994);

RITENUTO opportuno dichiarare esenti dal pagamento Tasi a partire dal 01.01.2015 le Aree Edificabili;

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle

relative all'IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			
IMU	TASI	TOT	Tipologia immobile
9,00	2,10	11,10 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
4	2,00	6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
//	2,30	2,30 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e, quindi non assoggettabili all'IMU.
7,6	//	7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
7,60	2,30	9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito IMU è interamente devoluto allo Stato e sui quali non viene applicato nessun aumento da parte del Comune.

RITENUTO opportuno, altresì, proporre una riduzione di aliquota nella misura del 0,40 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune di Davagna;

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta presumibilmente pari ad euro 262.238,59, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nell'allegato A, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 64,62%;

DATO ATTO che il D.M.I. 14.05.2015 ha ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre: Chiappe, Poggi e Schena), essendo in numero di 10 (dieci) i consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **L'ADOZIONE** del presente provvedimento quale atto propedeutico all'approvazione del documento unico di programmazione 2015-2017, del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio annuale di previsione 2015;
3. **DI APPROVARE**, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2015, come specificato in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, come disciplinato dall'art. 1 comma 677, della Legge n. 147/2013, come integrato dal D.L. n. 16/2014;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A, nella misura stimata del 64,62% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. **DI PROVVEDERE**, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo consiliare, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

D E L I B E R A

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre: Chiappe, Poggi e Schena), essendo in numero di 10 (dieci) i consiglieri presenti e votanti;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ROMILDO MALATESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Davagna, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Davagna, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

PER COPIA CONFORME

Davagna, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Davide Poggi)

=====